



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Gabinetto del Prefetto

Prot. 30617/Gab.

Cagliari, 13 Maggio 2016

**AI SIGG.RI SINDACI E COMMISSARI STRAORDINARI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI**

CAGLIARI
SUD SARDEGNA

OGGETTO: Elezioni amministrative del 5 giugno 2016, con eventuale ballottaggio il 19 giugno 2016. Disciplina della propaganda elettorale.

Di seguito alla nota prefettizia nr. 31198/Area II del 29 aprile 2016, allo scopo di assicurare che la campagna elettorale per le consultazioni elettorali previste per il 5 giugno p.v. possa svolgersi nel massimo ordine e costituire esempio di ordinata e civile competizione democratica, si richiamano le disposizioni vigenti in materia di propaganda elettorale, disciplinata dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515, 22 febbraio 2000, n. 28 e 27 dicembre 2001, n. 459, e, da ultimo dal comma 400 lett. h) dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147.

E' considerata propaganda elettorale qualsiasi forma di propaganda **nei trenta giorni antecedenti** una consultazione elettorale, esclusivamente da parte dei soggetti indicati nell'art. 1 comma 400 lett. h) n. 1 della Legge 27/12/2013, nr. 147.

AFFISSIONI

Il numero degli spazi, da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murali od altri e dei manifesti, è stabilito per ciascun centro abitato secondo la tabella prevista dall'art. 1 comma 400 lett. h) n. 2 della Legge 27/12/2013, nr. 147.

Dal momento dell'assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

- a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti previsti al Capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 639;
- b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi di giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Gabinetto del Prefetto

In eccezione al predetto divieto, l'articolo 1 della legge 130/1975 consente che nelle bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130/1975).

Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione all'affissione prevista all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1972 sopra citato, deve essere precedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

PROPAGANDA FIGURATIVA E LUMINOSA

- Per propaganda figurativa si intende quella effettuata mediante striscioni, drappi, etc.
- E' propaganda luminosa quella effettuata mediante apparecchi luminosi quali ad esempio monitor ed insegne.
- **Dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni** è proibita, oltre che la propaganda con mezzi luminosi, striscioni o drappi, ogni altra forma di propaganda figurativa o luminosa, a carattere fisso, come ad esempio quella a mezzo di cartelli, targhe, stendardi, tende, ombrelloni, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
- Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti.
- E' vietato il lancio di volantini ed ogni forma di propaganda luminosa mobile o fissa.
- E' consentita la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme di circolazione stradale) e tali mezzi – secondo il parere del Ministero dell'Interno – possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbero quali violazioni al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi.
- Per quanto concerne i taxi, la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Detti veicoli dovranno essere ricoverati in garage o in sedi similari se fuori servizio.
- Durante il periodo elettorale è consentito l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e solamente dalle ore 9.00 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.
 - L'art. 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada subordina tale attività all'autorizzazione del Sindaco e sancisce che, qualora la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione medesima è rilasciata dal Prefetto.
 - La propaganda mobile non luminosa non potrà essere effettuata in maniera da turbare lo svolgimento dei comizi altrui nonché nel giorno antecedente ed in quelli stabiliti per le elezioni; per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possono essere utilizzati solo se in movimento, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Nell'ipotesi in cui gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti.



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Gabinetto del Prefetto

UTILIZZAZIONE DI POSTAZIONI FISSE (cosiddetti gazebo)

Per quanto concerne l'installazione di postazioni fisse (cosiddetti gazebo) per effettuare iniziative di carattere pubblico nell'ambito della campagna elettorale, il Ministero dell'Interno ha precisato che possa essere consentita l'utilizzazione delle suddette strutture a fini elettorali solo a determinate condizioni:

- a) tali strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati;
- b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma e 8, terzo comma, della legge 212/1956 e successive modificazioni.

In sostanza, il Ministero ritiene che, ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possano essere utilizzate per un più agevole esercizio della propaganda elettorale consentita dalla legge, quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda.

In merito alla possibilità di far uso di bandiere nella sistemazione dei gazebo, il predetto Dicastero ha ritenuto, interpretando la "ratio" dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, che le bandiere dei partiti e dei movimenti politici non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servono esclusivamente ad identificare le titolarità del gazebo medesimo.

PROPAGANDA A MEZZO STAMPA – TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

La propaganda a mezzo stampa e in trasmissioni radiotelevisive è disciplinata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.

Si richiama, inoltre, le disposizioni contenute in proposito sulla Delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni nr. 137/16/CONS del 19 aprile 2016, recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali fissate per il giorno 5 giugno 2016, nonché il provvedimento del 13 aprile 2016 della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, pubblicato nella G.U. del 15 aprile 2016 recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali 2016.

RIUNIONI ELETTORALI

- Sono riunioni elettorali quelle che si svolgono, nei trenta giorni antecedenti, in luogo pubblico o aperto al pubblico (piazze, teatri, sale conferenze ecc.).
- In tale periodo non è necessario il preavviso d'obbligo (da darsi al Questore in periodo normale), ma è comunque buona prassi informare in tempo utile la locale autorità di Pubblica Sicurezza.
- Durante tale periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 legge 130/75).



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Gabinetto del Prefetto

PROPAGANDA POLITICA E COMIZI NELLE PUBBLICHE PIAZZE

- **Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e per tutto l'arco della campagna elettorale,** sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati (art. 7, commi 1 e 2, legge n. 28/2000).
- **Dal 15° giorno antecedente quello della votazione (sabato 22 maggio 2016) sino alla chiusura delle operazioni di votazione** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28).
- **Dal giorno antecedente quello della votazione (sabato 4 giugno 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto** sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta od indiretta, in luoghi pubblici od aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda (art. 9, comma 1, della legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della legge n. 212/56, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75).
- Nel periodo del divieto di propaganda elettorale non può farsi utilizzo di alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per evitare che più partiti programmino contemporaneamente nella medesima località, giorno ed ora, comizi o altre manifestazioni elettorali, pur non essendo espressamente previsto dalla legge, dovrà essere data preventiva comunicazione - esclusivamente nelle ore d'ufficio - alla locale Questura per il Capoluogo, al Commissariato della Polizia di Stato, per la città di Carbonia, ed alle Stazioni dei Carabinieri competenti per territorio, per i restanti Comuni della provincia.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno - ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto - purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Si concordano, inoltre, le seguenti modalità operative:

1. I comizi non potranno avere inizio, di regola, prima delle ore 10.00 né terminare dopo le 23.00 sino al penultimo giorno (giovedì 2 giugno 2016) e non oltre le ore 24.00 nell'ultimo giorno di campagna elettorale (venerdì 3 giugno 2016). Non saranno tenuti comizi nelle piazze antistanti le scuole, durante le ore di lezione, nonché nei pressi delle chiese, durante lo svolgimento delle consuete e tradizionali funzioni religiose, e nelle piazze adiacenti ai luoghi di cura.
2. Per le città di Cagliari, Carbonia, Monserrato, Elmas, Capoterra e Sinnai, i comizi elettorali si terranno, preso atto delle indicazioni fornite al riguardo in analoghe occasioni, nei seguenti luoghi pubblici:
 - **Cagliari:** in tutte le piazze ad eccezione di Piazza Costituzione e Piazza Yenne.



Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Gabinetto del Prefetto

- **Carbonia:** Piazza Marmilla, Piazza Powell, Piazza Roma; **Cortoghiana:** Piazza Venezia; **Bacu Abis:** Piazza Santa Barbara; **Barbusi :** Piazza S. Maria delle Grazie; Sedi delle circoscrizioni di: Bacu Abis, Cortoghiana, Is Gannaus, Serbariu.
 - **Monserrato:** Località I Giardinetti, Piazza Maria Vergine, Piazza Gennargentu, Terrapieno Caracalla-Portobotte.
 - **Elmas:** Piazza di Chiesa già Piazza Suella.
 - **Capoterra:** Piazza Sardegna, Piazza Concia; **Loc. Frutti d'Oro:** Piazza Albatros.
 - **Sinnai:** Piazza Municipio, Piazza Sant'Isidoro.
3. Per i comizi fissati sino al mercoledì precedente (**1° giugno 2016**) alla data di svolgimento delle elezioni, la Questura, il Commissariato di P.S. e le Stazioni Carabinieri istituiranno un registro cronologico delle prenotazioni, che a richiesta esibiranno agli interessati, i quali saranno immediatamente avvisati di eventuale precedente prenotazione per la stessa località e per il medesimo giorno ed ora. In tal caso, i partiti che hanno presentato la domanda in tempo successivo saranno invitati ad optare per altra località o per altra ora.
 4. I partiti politici né in via diretta, né indirettamente a mezzo dei rispettivi gruppi giovanili o di altre organizzazioni affiliate, non potranno impegnare la stessa località nel medesimo giorno, salvo richiesta da effettuarsi allo scadere del termine delle ore 12.00 del giorno antecedente il comizio, nella ipotesi di mancanza di altre richieste. Si precisa, inoltre, che, nell'ipotesi di lista composta da più partiti o gruppi, la richiesta deve essere presentata come lista unica e non dai singoli partiti e gruppi in essa ricompresi.
 5. I preavvisi dei comizi per i giorni giovedì e venerdì precedenti la consultazione in discorso non potranno essere effettuati con anticipi superiori a tre giorni antecedenti il comizio stesso e ciò al fine di evitare che le più importanti località possano essere impegnate a notevole distanza di tempo, tali da rendere incerta l'effettuazione dei comizi stessi, per difficoltà che possono, nelle more, verificarsi. I preavvisi orali non costituiscono titolo per la prenotazione delle piazze se non accompagnati da documento scritto. In caso di coincidenze di orari nelle stesse piazze, in assenza di accordo tra le parti interessate, l'Ufficio di Polizia (Questura di Cagliari, Commissariato a Carbonia e Stazioni di Carabinieri competenti per territorio) assegnerà le medesime tramite sorteggio. In questo caso i comizi non potranno avere una durata superiore ad un'ora. Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere un intervallo di quindici minuti.
 6. L'uso degli altoparlanti installati su automezzi in transito o in sosta per il preannuncio di comizi o riunioni elettorali deve cessare nelle immediate adiacenze dei luoghi dove sono in corso comizi o riunioni di propaganda elettorale.
 7. L'affissione di manifesti potrà avere inizio alle ore 7.00 e dovrà terminare non oltre le ore 24.00.
 8. Nei giorni destinati alla votazione, altresì, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

p. IL PREFETTO t.a.
Il Viceprefetto Vicario
(Bellantoni)

/rc